

**Circolare G/2001 del 27 aprile 2001 Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale**

**Apprendistato nel settore dell'artigianato: inammissibilità della percentualizzazione
tra qualifiche e apprendisti.**

Si riscontra la nota n. A/03/1262 del 6.2. c.a., qui pervenuta per competenza il 4.4.u.s. per il tramite della Div. VII Coord. Ispezione lavoro D.G. AA. GG. e Personale.

La questione posta, già esaminata dallo scrivente in occasione di analoga problematica rappresentata dalla Direzione Regionale del lavoro di Milano, riguarda la corretta interpretazione dell'art. 4, legge n. 443/85, nella parte in cui (comma primo) precisa i limiti dimensionali delle aziende artigiane dei diversi settori produttivi contestualmente indicati distinguendone la composizione quali quantitativa della forza lavoro occupabile unicamente in relazione al numero di rapporti ordinari e di rapporti a causa mista.

Nel particolare, la domanda è se debba considerarsi vigente anche nell'artigianato il criterio di cui alla legge n. 25/55 come integrata da l. 424/68, atteso che dall'esame delle previsioni del citato art. 4, sembrerebbe comunque salvaguardato il predetto criterio del 100% tra qualificati e apprendisti in forza, eccezione fatta per il caso di elevazione del limite dimensionale consentito attraverso l'assunzione di unità aggiuntive di lavoratori, nel numero ivi precisato e in qualità di apprendisti.

Ciò posto, si osserva innanzitutto che quanto alle modalità di regolamentazione dell'apprendistato l'opzione legislativa, anche confermata dall'art. 16, comma quarto, legge n. 196/97, è stata diretta a privilegiare il settore dell'artigianato, che tradizionalmente e rispetto agli altri settori ha svolto incisiva funzione di qualificazione professionale dei giovani, di recente peraltro rafforzata dall'eventuale funzione di assolvimento dell'obbligo formativo per i minori ex lege n. 144/99, art. 68 e relativo regolamento di attuazione ex D.P.R. n. 257/00, art. 5.

In tale ottica, la portata dell'art. 4 già richiamato correttamente è stata ritenuta speciale e innovativa rispetto alla disciplina generale dell'istituto, con ciò stesso valutando inapplicabile alla fattispecie il contingentamento dei rapporti a contenuto formativo rispetto a quelli ordinari. Sul punto, notasi che la legge-quadro per l'artigianato mentre determina il tetto massimo di dipendenti assumibili, non soltanto non opera alcun rinvio alla suindicata percentualizzazione dal 100% valida per gli altri settori produttivi - criterio, peraltro, espressamente disatteso nello stesso contesto normativo in relazione all'ammissibilità di costituire rapporti di apprendistato aggiuntivi ma anche non distingue tra dipendenti qualificati e non, 2 in ordine alla messa in atto della percentualizzazione stessa.

A tratto generale, si precisa peraltro che per effetto dell'art. 16 suindicato attualmente non soltanto sono ammessi all'apprendistato i giovani muniti di titolo di studio idoneo alle mansioni ma anche viene introdotto l'obbligo di formazione esterna, ai fini contributivi e non solo; infine, viene istituita la figura del tutor, specificata poi nel d.m. 28.2.2000, n. 22, il quale dispone, tra l'altro, che ciascun tutore può affiancare fino a cinque apprendisti (art. 2, comma quarto).

Appare, quindi, evidente che il collegamento funzionale tra il numero degli apprendisti e quello dei qualificati, ossia il cosiddetto vincolo di qualifica, risulta alleggerito nel quadro normativo come sopra attualizzato, anche in coerenza con l'obiettivo di ampliarne la platea dei potenziali beneficiari.

Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere ad informare i Provinciali del suesposto orientamento ministeriale affinché siano eliminate eventuali, residue problematiche in parte qua.